



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 7.7.2010
COM(2010)374 definitivo

2010/0200 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO (UE) N. .../... DEL CONSIGLIO

del [...]

**recante fissazione delle possibilità di pesca dell'acciuga nel Golfo di Biscaglia per la
campagna di pesca 2010/2011 e recante modifica del regolamento (UE) n. 53/2010**

RELAZIONE

Il regolamento (UE) n. 53/2010 del Consiglio¹ stabilisce, per il 2010, un totale ammissibile di catture (TAC) di 7 000 tonnellate per lo stock di acciuga del Golfo di Biscaglia e dà alla Commissione la facoltà di modificare tale TAC alla luce delle informazioni scientifiche raccolte nel primo semestre del 2010.

Dati gli obiettivi della politica comune della pesca, enunciati nel regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca, è necessario stabilire le possibilità di pesca sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto degli aspetti biologici e socioeconomici e garantendo nel contempo parità di trattamento alle industrie della pesca.

Per lo stock di acciuga del Golfo di Biscaglia, il parere formulato dal Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) in data [...] luglio 2010 prende in considerazione una campagna di pesca che va dal 1° luglio 2010 al 30 giugno 2011.

Alla luce di tale parere e a fini di semplificazione e di un'adeguata gestione dello stock, è opportuno fissare un nuovo TAC e nuovi contingenti per tale stock in relazione al suddetto periodo di gestione. Poiché la Commissione ha la facoltà di adeguare, alla luce dei pareri scientifici, i limiti di cattura per tale stock soltanto per il 2010, è opportuno che il Consiglio fissi il nuovo TAC attraverso un regolamento distinto e modifichi di conseguenza il regolamento (UE) n. 53/2010.

In base al parere dello CSTEP, la biomassa dello stock è stimata in circa 51 350 tonnellate. Vista la proposta, presentata dalla Commissione in data 29 luglio 2009, di regolamento del Consiglio che istituisce un piano a lungo termine per lo stock di acciuga nel Golfo di Biscaglia e per le attività di pesca che sfruttano tale stock² e tenuto conto del fatto che la valutazione d'impatto alla base della proposta rappresenta la più recente valutazione dell'impatto delle decisioni relative alle possibilità di pesca di tale stock, è opportuno fissare un TAC conforme alla norma di cattura indicata nella proposta. Per la campagna di pesca che va dal 1° luglio 2010 al 30 giugno 2011 è pertanto opportuno fissare un TAC di 15 600 tonnellate.

In conformità all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti³, è necessario stabilire in quale misura lo stock di acciuga del Golfo di Biscaglia sia soggetto alle misure ivi definite.

Si invita il Consiglio ad adottare quanto prima la presente proposta al fine di consentire ai pescatori di pianificare le proprie attività per la prossima campagna di pesca.

¹ GU L 21 del 26.1.2010, pag. 1.

² COM(2009) 399 definitivo.

³ GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.

Proposta di

REGOLAMENTO (UE) N. .../... DEL CONSIGLIO

del [...]

recante fissazione delle possibilità di pesca dell'acciuga nel Golfo di Biscaglia per la campagna di pesca 2010/2011 e recante modifica del regolamento (UE) n. 53/2010

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Spetta al Consiglio fissare il totale ammissibile di catture (TAC) per ogni tipo di pesca o gruppo di tipi di pesca. È opportuno che le possibilità di pesca siano ripartite tra gli Stati membri in modo da garantire a ciascuno di essi la stabilità relativa delle attività di pesca per tutti gli stock o tipi di pesca, nel pieno rispetto degli obiettivi della politica comune della pesca stabiliti nel regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca⁴.
- (2) Il regolamento (UE) n. 53/2010 del Consiglio⁵ ha stabilito, per il 2010, le possibilità di pesca per alcuni stock, tra cui lo stock di acciuga del Golfo di Biscaglia (zona CIEM VIII).
- (3) I nuovi TAC devono essere stabiliti sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto degli aspetti biologici e socioeconomici e garantendo parità di trattamento alle industrie della pesca. Per lo stock di acciuga del Golfo di Biscaglia, il parere formulato dal Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) in data [...] luglio 2010 prende in considerazione una campagna di pesca che va dal 1° luglio di ogni anno al 30 giugno dell'anno successivo.
- (4) A fini di semplificazione e di un'adeguata gestione dello stock, è opportuno fissare un nuovo TAC per tale stock nonché i contingenti degli Stati membri con riferimento al periodo di gestione di cui al considerando 3.

⁴ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

⁵ GU L 21 del 26.1.2010, pag. 1.

- (5) Onde istituire per questo stock un piano pluriennale che tenga conto della campagna di pesca e definisca la norma di cattura da applicare ai fini della fissazione delle possibilità di pesca, il 29 luglio 2009 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento che istituisce un piano a lungo termine per lo stock di acciuga nel Golfo di Biscaglia e per le attività di pesca che sfruttano tale stock⁶. In base al parere dello CSTEP, la biomassa dello stock è stimata in circa 51 350 tonnellate. Tenuto conto della proposta della Commissione e del fatto che la valutazione d'impatto alla base di tale proposta rappresenta la più recente valutazione dell'impatto delle decisioni relative alle possibilità di pesca di tale stock, è opportuno fissare un TAC conforme alla norma di cattura indicata nella proposta. Il TAC per la campagna di pesca che va dal 1° luglio 2010 al 30 giugno 2011 deve perciò essere fissato a 15 600 tonnellate.
- (6) In considerazione dell'ambito e dei tempi di applicazione specifici, è opportuno fissare le possibilità di pesca attraverso un regolamento distinto e modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 53/2010. Per quanto attiene alle condizioni di utilizzo dei contingenti, occorre tuttavia che l'attività di pesca di cui trattasi continui a essere disciplinata dalle disposizioni generali di quest'ultimo regolamento.
- (7) In conformità all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti⁷, è necessario stabilire in quale misura lo stock di acciuga del Golfo di Biscaglia sia soggetto alle misure ivi definite.
- (8) In considerazione della data di inizio della campagna di pesca e delle esigenze di comunicazione annua delle catture, è necessario che il presente regolamento entri in vigore immediatamente e si applichi a decorrere dal 1° luglio 2010. Per le stesse esigenze, occorre che la modifica delle possibilità di pesca stabilite dal regolamento (EU) n. 53/2010 si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2010,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Possibilità di pesca dell'acciuga nel Golfo di Biscaglia

1. Il totale ammissibile di catture (TAC) e la sua ripartizione tra gli Stati membri per il periodo che va dal 1° luglio 2010 al 30 giugno 2011, per lo stock di acciuga della zona CIEM VIII, come definita nel regolamento (CE) n. 218/2009, espressi in tonnellate di peso vivo, sono stabiliti come segue:

⁶ COM(2009) 399 definitivo.

⁷ GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.

Specie:	Acciuga <i>Engraulis encrasicolus</i>	Zona CIEM:	VIII (ANE/08.)
Spagna	14 040	TAC analitico	
Francia	1 560		
UE	15 600		
TAC	15 600		

2. La ripartizione delle possibilità di pesca di cui al paragrafo 1 e l'uso delle medesime sono soggetti alle condizioni di cui agli articoli 7, 10 e 13 del regolamento (UE) n. 53/2010.
3. Lo stock di cui al paragrafo 1 è considerato soggetto a un TAC analitico ai fini del regolamento (CE) n. 847/96. Si applicano l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 4 di tale regolamento.

Articolo 2

Modifica del regolamento (UE) n. 53/2010

Nell'allegato IA del regolamento (UE) n. 53/2010, la voce relativa alla specie "acciuga" nella zona VIII è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Acciuga <i>Engraulis encrasicolus</i>	Zona:	VIII (ANE/08.)
Spagna	6 300	TAC analitico	
Francia	700		
UE	7 000		
TAC	7 000	(1)"	

(1) TAC applicabile dal 1° gennaio al 30 giugno 2010."

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2010, ad eccezione dell'articolo 2 che si applica dal 1° gennaio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio
Il Presidente